



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro



AGGIORNAMENTO BIENNALE

ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 05/05/1952 n. 405, sul riordinamento dei giudizi di assise,

INVITA

Tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune di Ortueri, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Ortueri, o reperibili sul sito del Comune <https://comune.ortueri.nu.it/> dovranno pervenire allo stesso Ufficio, preferibilmente corredate da copia del titolo di studio, entro e non oltre il **31 luglio 2021**.

Ortueri, 14 Aprile 2021

IL SINDACO

F.to Francesco Carta

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) Buona condotta morale; c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.